

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO

Nell'interesse della sig. **Amalia Muscarà**, C.F. MSCMLA06T61F158J, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Antonino Galletti del Foro di Roma, C.F. GLLNNN70S23H501E, P. IVA 10034190586, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Francesco Denza n. 3 e con domicilio digitale presso la casella PEC antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org, giusta procura alle liti allegata e da intendersi in calce al presente atto

- Ricorrente -

Contro: **Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**, in persona del Ministro e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato *ex lege* in 00186 Roma alla Via dei Portoghesi n.12 e domiciliato sia presso la sede reale e sia presso il domicilio telematico dell'Avvocatura generale dello Stato all'indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-Resistente-

Nonché contro: la sig.ra **Francesca Elena Muscolino**, domiciliata in 98028 Santa Teresa di Riva, Messina, alla Via Francesco Crispi n. 65

-Controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA TUTELA CAUTELARE

- del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.1115 del 22.12.2025 nella parte in cui ha introdotto la possibilità di recuperare un eventuale voto precedentemente rifiutato al primo appello, senza prevedere la remissione in termini per gli studenti che, nello stesso semestre, non hanno potuto beneficiare di tale opportunità;
- delle graduatorie nazionali di accesso alle facoltà di Medicina del

8.01.2026 e del 21.01.2026;

- nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti, antecedenti, presupposti, conseguenti e successivi

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente a riesaminare la posizione della ricorrente ai fini della sua utile collocazione nelle graduatorie di merito nazionali, nonché ad adottare ogni misura necessaria a reintegrarla nella possibilità di partecipare alla facoltà di Medicina, ivi comprese, qualora l'ammissione immediata non fosse più possibile, l'ammissione con riserva o in sovrannumero, la partecipazione ad attività didattiche già iniziate, l'eventuale reintegrazione in forma specifica nell'anno accademico o, in via subordinata, al risarcimento dei danni derivanti dall'esclusione, da valutarsi secondo equità.

FATTO

1.

La sig.ra Amalia Muscarà, motivata dal desiderio di intraprendere il percorso universitario nella facoltà di Medicina e Chirurgia, si è regolarmente iscritta al c.d. semestre filtro per l'accesso.

2.

In data 20.11.2025 si è svolto il primo appello di esami, nel quale la Muscarà ha sostenuto le tre prove, superando l'esame di Biologia con votazione 19,3 (arrotondato, per difetto, a 19).

3.

La ricorrente ha deciso di accettare la votazione ottenuta all'esame di Biologia entro i termini previsti.

Infatti, alla data dello svolgimento delle prove e dei termini consentiti per l'accettazione del voto, il D.M. n. 418 del 30.05.2025, (**Doc. 01**) Allegato 2 (**Doc. 02**) – successivamente integrato e modificato con i successivi D.M. n. 454 del 16.07.2025 (**Doc. 03**), D.M. n. 557 del 4.08.2025 (**Doc. 04**) e D.M. n. 754 del 20.10.2025 (**Doc. 05**) – aveva previsto che “Una volta visualizzato il

punteggio, lo studente può accettarlo o rifiutarlo. Nel caso di accettazione, il punteggio si converte in voto d'esame ai fini della determinazione del voto per il libretto personale della carriera, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Nel caso di rifiuto, lo studente può nuovamente sostenere l'esame nel secondo appello. Se lo studente rifiuta uno dei punteggi conseguiti al secondo appello, il sistema informatico non procede all'inserimento in graduatoria".

Tale disciplina ha reso possibile la rinuncia al voto del primo appello, consentendo di ripetere la prova con una nuova votazione al secondo appello che, se positiva (ovvero uguale o superiore a 18/30), sarebbe stata considerata utile ai fini della carriera universitaria.

Di conseguenza, in assenza della possibilità di "congelare" il voto di Biologia del primo appello – che, se rifiutato, sarebbe stato definitivamente irrecuperabile anche in caso di votazione insufficiente ottenuta al secondo appello – la ricorrente ha operato una valutazione prudenziale.

Poiché rinunciare al voto di 19/30 (comunque positivo, perché superiore ai 18/30) avrebbe comportato il rischio concreto di perdere anche quel punteggio, senza alcuna certezza circa il miglioramento della valutazione al secondo appello, la ricorrente ha trovato opportuno conservare il voto, accettando il 19/30 in Biologia per non compromettere la sufficienza già conseguita.

4.

In data 10.12.2025 si è svolto il secondo appello di esami, al quale la Muscarà si è regolarmente iscritta solo per sostenere le prove relative agli esami di Chimica e Fisica, non potendo sostenere nuovamente la prova di Biologia, avendo già accettato il voto conseguito al primo appello e non potendo in alcun modo sostituirlo secondo la disciplina vigente il quel momento.

5.

Nel lasso di tempo intercorrente tra lo svolgimento delle prove del secondo appello e la pubblicazione dei relativi esiti, in data 22.12.2025, è stato

promulgato il D.M. n. 1115 (**Doc. 06**) che ha modificato le regole previste dal precedente D.M. n. 418 del 30.05.2025.

Per quanto di interesse, il nuovo decreto ha introdotto all'art. 1, co. 1, 2 e 3 la possibilità di “congelare” il voto del primo appello, consentendo di sostenere nuovamente gli esami in sede di secondo appello e, una volta noti anche i risultati del secondo appello, qualora non si fosse raggiunta la sufficienza anche in tale sede, di “recuperare” la votazione conseguita al primo appello.

Sulla base del D.M. n. 1115 del 22.12.2025, il voto ottenuto dalla ricorrente al primo appello di Biologia (19/30) non sarebbe decaduto qualora la stessa avesse sostenuto nuovamente l'esame al secondo appello, sapendo di poter solo migliorare il proprio punteggio o, in caso contrario, di recuperare almeno la sufficienza del primo appello: evidente, dunque, che qualunque candidato sano di mente avrebbe optato, alla luce della nuova disciplina, per la possibilità di migliorare il risultato conseguito alla prima prova.

Tuttavia, il D.M. n. 1115/2025 non ha doverosamente ed equamente esteso tale possibilità di opzione a coloro che, facendo incolpevole affidamento della stesura primigenia della disciplina di gara, avevano già accettato i voti del primo appello, come la ricorrente, essendo indirizzata la modifica solamente a chi aveva rifiutato il voto o i voti del primo appello, come si evince dal dettato normativo dello stesso D.M. n. 1115/2025.

Di conseguenza, pur avendo il D.M. n. 1115/2025 introdotto un meccanismo che avrebbe potuto tutelare e premiare anche la ricorrente, la stessa è stata esclusa dalla possibilità di esercitare l'opzione per tale beneficio e di ritentare la prima prova in biologia al fine di aumentare il punteggio.

6.

Successivamente, in data 23.12.2025, la Muscarà ha ottenuto il voto di 17,7 in Chimica al secondo appello, non arrotondabile ai fini del superamento della prova.

7.

In data 8.01.2026 è stata pubblicata la graduatoria nazionale di Medicina (**Doc. 07**), nella quale la Muscarà ha ottenuto un punteggio di 119,3, riscontrando concretamente gli effetti del pregiudizio subito.

Infatti, le è stata preclusa irragionevolmente la possibilità di ripetere l'esame di Biologia, "congelando" il voto del primo appello, introdotta solo successivamente con il D.M. n. 1115/2025, dopo che la ricorrente aveva già accettato il voto del primo appello, impedendole di tentare di migliorare il proprio risultato, senza alcun rischio di peggioramento e di collocarsi perciò in posizione più alta nella graduatoria nazionale.

7.

In data 21.01.2026 (**Doc. 08**) è stata pubblicata la seconda graduatoria della facoltà di Medicina che, partendo dalla graduatoria dell'8.1.2026, ha operato modifiche e integrazioni dovute a successive modifiche ed integrazioni.

Alla luce dei fatti rappresentati e documentati, il D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e le successive graduatorie sono illegittime alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 418 del 30.05.2025, nonché in parte qua dei successivi D.M. citati in epigrafe e degli art. 3 e 97 Cost.

Al fine di evidenziare il pregiudizio subito dalla ricorrente, è necessario ripercorrere sinteticamente l'evoluzione normativa, caratterizzata da continui mutamenti della disciplina afferente il c.d. "semestre filtro".

La riforma dell'accesso alla facoltà di Medicina, che ha introdotto il meccanismo del "semestre filtro" in sostituzione del tradizionale *test* nazionale di ammissione, ha previsto, a decorrere dal 2025, la possibilità per gli studenti di iscriversi liberamente al primo semestre di corso, rinviando la selezione utile alla prosecuzione per percorso universitario al termine dello stesso sulla base dei risultati conseguiti negli esami, determinanti ai fini della graduatoria nazionale.

Il "semestre filtro" è stato configurato, dunque, quale periodo di formazione

universitaria al cui esito – come evoca la stessa denominazione – è stata demandata la selezione definitiva degli studenti più meritevoli.

Le prove conseguite in tale semestre non rappresentano meri *test*, ma veri e propri esami universitari, suscettibili di accettazione o di rifiuto da parte dello studente anche in funzione del miglior posizionamento in graduatoria.

Col presente giudizio non si intende contestare la legittimità in sé del meccanismo selettivo introdotto mediante il “semestre filtro”, volendo, piuttosto, censurare l’evidente mutevolezza, instabilità, irrazionalità ed illogicità del quadro regolatorio che ne ha accompagnato l’attuazione, nonché l’ingiustificata disparità di trattamento e la manifesta ingiustizia che ne è derivata in danno alla ricorrente in ragione dell’illegittimità *in parte qua* dei provvedimenti impugnati.

Entrando nel merito della disciplina rilevante, il “semestre filtro” è stato introdotto con **D.M. n. 418 del 30.05.2025** (Doc. 01). Ai sensi dell’art. 4, “*Le attività formative del semestre filtro, di norma, iniziano il 1° settembre e si concludono entro il 30 novembre. Il semestre filtro si compone dei seguenti insegnamenti, a cui sono assegnati 6 crediti formativi (CFU) ciascuno:*

- a) *Chimica e propedeutica biochimica;*
- b) *Fisica;*
- c) *Biologia.”*

Inoltre, il D.M. ha fissato il voto minimo per superare un esame in 18/30 ed ha previsto che allo studente sia riconosciuta la possibilità di rinunciare alla votazione (positiva) eventualmente ottenuta, utilizzando l’apposita piattaforma dell’Università presso la quale frequenta il semestre aperto.

La rinuncia doveva avvenire entro 48 ore dalla pubblicazione dell’esito dell’esame, pena la conferma e la verbalizzazione della votazione.

La rinuncia al voto del primo appello non era modificabile e comportava che solo il voto del secondo appello, se positivo (uguale o maggiore di 18/30), sarebbe considerato ai fini della carriera universitaria e del punteggio per la

graduatoria nazionale del semestre aperto.

Inoltre, sotto la soglia della sufficienza (18/30), il voto non sarebbe stato arrotondato e nessun punteggio sarebbe stato valido per la promozione all'esame.

Successivamente, il **D.M. n. 454 del 16.07.2025** (Doc. 03) ha decretato che *“a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, la graduatoria di merito nazionale degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia afferente a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM- 46) e medicina veterinaria (LM-42), in lingua italiana delle università statali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. n. 418 del 2025, è redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro»*.

Con **D.M. n. 557 del 4.08.2025** (Doc. 04) è stato modificato l'art. 6, co. 1, del D.M. n. 418 del 30.05.2025, prevedendo che *«1. Le prove d'esame sono valutate in trentesimi, oltre alla lode a cui è attribuito il valore di un punto. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 7, il punteggio è attribuito come segue:*

- 1 punto per ogni risposta esatta;*
- 0 punti per ogni risposta omessa;*
- meno 0,10 (- 0,10) punti per ogni risposta errata.»*

Inoltre, con **D.M. n. 754 del 20.10.2025** (Doc. 05) sono state apportate modifiche di dettaglio all'Allegato 2 del D.M. n. 428 del 30.05.2025 circa le modalità di svolgimento degli esami, riguardanti l'uso delle etichette adesive per l'associazione schema/modulo risposta.

Infine, con **D.M. n. 1115 del 22.12.2025** (Doc. 06) sono state introdotte significative novità che in concreto si sono rilevate pregiudizievoli per la ricorrente.

L'art. 1 del D.M. 1115/2025 ha previsto, limitatamente all'anno scolastico 2025-2026, che le graduatorie di merito nazionali siano articolate in nove sezioni.

In particolare, alle lettere b), c), d), f), h) e i) sono state introdotte disposizioni di favore rivolte ad una specifica categoria di studenti ovvero a coloro che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto degli insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che, in occasione del primo appello, hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno o più degli esami stessi.

In modo illogico ed irrazionale, solamente a beneficio di tali studenti, il D.M. ha previsto che, **in caso di mancato conseguimento, nel secondo appello, di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), sia consentito accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame (o per i soli esami) in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nelle sezioni delle graduatorie di merito nazionali.**

In coerenza con tale previsione, il co. 2 del medesimo articolo 1 ha previsto che lo studente può esercitare la facoltà di accettare i punteggi rifiutati al primo appello, di cui alle lettere b), c), d), f), h) e i), del comma 1, entro il termine del 27 dicembre 2025, accedendo all'area riservata del portale *University*.

La normativa ha introdotto, dunque, un vero e proprio diritto a “congelare” la votazione conseguita al primo appello, in un'ottica di favore nei confronti dello studente.

Gli studenti destinatari della disciplina – si ribadisce solo coloro che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), ma che nel primo appello hanno rifiutato il voto – sono stati posti nella condizione di rifiutare un voto iniziale non soddisfacente, sostenere nuovamente l'esame al secondo appello nel tentativo di migliorare la votazione e, qualora tale tentativo non abbia esito positivo, recuperare comunque la votazione precedentemente conseguita, accettando solo *ex post (rectius: dopo aver tentato nuovamente*

l'esame al secondo appello) il voto del primo appello, che non viene definitivamente cancellato ma rimane, appunto, "congelato" fino all'esito del secondo appello e del termine di cui all'art. 2 del medesimo D.M.

È evidente come le disposizioni del D.M. n. 1115/2025 hanno introdotto un meccanismo migliorativo della precedente disciplina, la quale, invece, non consentiva il recupero del voto del primo appello in caso di esito negativo del secondo.

La nuova disciplina ha eliminato, di conseguenza, il previgente rischio concreto di perdere una sufficienza già conseguita a seguito del rifiuto del voto.

Per quanto riguarda la posizione giuridica della ricorrente, al momento di emanazione del D.M. n. 1115/2025, la stessa:

- aveva già sostenuto e accettato il voto del primo appello, in vigenza della disciplina meno favorevole del D.M. n. 418 del 30.05.2025
- aveva già perso la possibilità di sostenere il secondo appello relativamente all'esame di Biologia, essendosi già svolte le prove del secondo appello prima dell'emanazione del D.M. n. 1115/2025 e avendo già accettato il voto di Biologia e, dunque, non potendo comunque sostenere nuovamente quell'esame.

Ne consegue che **la disciplina favorevole introdotta dal D.M. n. 1115/2025 non è risultata applicabile alla ricorrente, determinando una illogica, irrazionale ed indebita disparità di trattamento rispetto agli altri studenti, che, pur trovandosi in una situazione sostanzialmente analoga, avevano invece rifiutato il voto al primo appello.**

Tale disparità di trattamento si è inevitabilmente riverberata sul posizionamento della ricorrente in graduatoria.

Basti considerare che se la Muscarà avesse potuto cimentarsi nuovamente nella prova di Biologia ed avesse migliorato di soli 1,7 punti il voto ottenuto nel primo appello (passando da 19,3 a 21), adesso sarebbe legittimamente iscrivibile alla

Facoltà di Medicina di Messina, posizionata in graduatoria con 121, ampiamente superando la soglia di ammissione del 120,5.

Di conseguenza, quella del D.M. n. 1115/2025 rappresenta una modifica normativa tutt'altro che neutra, bensì di un intervento con significative ripercussioni sulle scelte strategiche dei candidati: alla luce della nuova disciplina è in ogni caso conveniente rifiutare un voto basso ottenuto al primo appello per tentare di migliorarlo, sapendo che è comunque possibile conservare la sufficienza già conseguita al primo appello.

Al contrario, la scelta della ricorrente era stata determinata da un diverso quadro normativo, privo di tale meccanismo di salvaguardia, introdotto solo in un momento successivo.

La nuova disciplina si è dunque innestata su una situazione che aveva ormai effetti irreversibili per la ricorrente, che aveva già accettato il voto del primo appello e svolto gli altri esami al secondo appello.

Il beneficio, quindi, è stato riconosciuto solo a coloro che avevano rifiutato il voto del primo appello, senza considerare chi, come la ricorrente, lo aveva accettato in un contesto normativo differente in perfetta buona fede, confidando e facendo affidamento sulla disciplina allora vigente.

Ne deriva che l'esclusione della Muscarà dalla disciplina di maggior favore è illegittima per macroscopica illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

2. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza.

Violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e *par condicio*.

L'Amministrazione, nell'introdurre il nuovo D.M. n.1115 del 22.12.2025, con le significative modifiche evidenziate, avrebbe dovuto estendere l'applicazione della disciplina di favore a tutti i candidati della sessione in corso per non violare elementari principi di *par condicio* tra coloro che avevano fatto incolpevolmente affidamento sul DM poi modificato in senso favorevole solo per alcuni, anziché per tutti.

L'Amministrazione, invece, ha optato per una soluzione del tutto ingiustificata, estendendo il beneficio previsto dal D.M. n. 1115/2025 ai candidati della sessione in corso, ma non a tutti come sarebbe stato doveroso, bensì soltanto a una parte di essi, escludendo chi, come la ricorrente, aveva in buona fede accettato il voto del primo appello, determinando un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento, priva di qualsivoglia giustificazione, configurandosi una scelta d'amministrazione del tutto arbitraria e parziale e, in ogni caso, violativa del principio di uguaglianza e della *par condicio*.

Chi ha intrapreso il percorso del semestre filtro, infatti, ha risposto un legittimo affidamento sulla stabilità della normativa per l'intera durata della procedura, orientando le proprie scelte (come quella, in concreto determinante, di accettare o rifiutare il voto) sulla base delle regole vigenti e non per questo poteva essere penalizzato, a procedura in corso, a beneficio soltanto di taluni candidati che hanno potuto beneficiare delle modifiche introdotte col D.M. n. 1115/2025.

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus* si rinvia ai vizi-motivi del presente ricorso.

Circa il *periculum in mora* sussiste il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile atteso che la ricorrente è attualmente esclusa dall'utile collocazione in graduatoria e l'anno accademico risulta già avviato con conseguente inizio delle attività didattiche.

Dunque, in caso di mancata concessione della tutela cautelare atipica con la sospensione del DM n. 1115/2025 nella parte in cui non è stato doverosamente applicato a beneficio di tutti i candidati, alla ricorrente sarà arrecato un danno in termini di tempistiche incidenti sul diritto allo studio e sul successivo accesso al lavoro.

Infatti, laddove al termine del giudizio si pervenisse al prevedibile esito favorevole per la ricorrente, questo giungerebbe inevitabilmente in ritardo, perdendo la ricorrente la possibilità di essere reintegrata nella graduatoria per l'anno in corso.

Per evitare i pregiudizi irreparabili di cui sopra è opportuno quantomeno ammettere la ricorrente con riserva, anche in sovrannumero, ovvero concedere ogni altra misura cautelare ritenuta idonea a tutelare la posizione della ricorrente con la possibilità di immatricolazione tardiva.

La richiesta non grava in alcun modo sull'Amministrazione e non pregiudica l'interesse pubblico, ben potendo l'Amministrazione disporre l'ammissione in sovrannumero in ottica di comparazione e ponderazione dei contrapposti interessi anche al fine di mettersi al riparo da prevedibili conseguenze risarcitorie.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata e con riserva di ogni ulteriore difesa

CHIEDE

all'Ecc.mo Consiglio di Stato ed all'Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica, previo accoglimento della spiegata istanza cautelare anche ai limitati fini del riesame o dell'ammissione con riserva anche in soprannumero, che il ricorso sia accolto e, conseguentemente, che i provvedimenti impugnati e meglio indicati in epigrafe siano annullati, con condanna dell'Amministrazione resistente a riesaminare la posizione della ricorrente nelle graduatorie di merito nazionali e al risarcimento dei danni derivanti dall'esclusione, da valutarsi secondo equità. Con vittoria di onorari, diritti e spese.

Ai fini del contributo unificato è dovuto l'importo di Euro 650,00.

Si offrono in comunicazione in copia i seguenti atti e documenti:

- A) Procura alle liti
- Doc. 01: D.M. n. 418 del 30.05.2025
- Doc. 02: Allegato 2 al D.M. n. 418 del 30.05.2025
- Doc. 03: D.M. n. 454 del 16.07.2025
- Doc. 04: D.M. n. 557 del 4.08.2025
- Doc. 05: D.M. n. 754 del 20.10.2025

- Doc. 06: D.M. n. 1115 del 22.12.2025
- Doc. 07: Graduatoria nazionale di Medicina dell'8.01.2026
- Doc. 08: Graduatoria del 21.01.2026

Con osservanza.

Luogo, data 3 Aprile 2026

Prof. Avv. Antonino Galletti